

Comune di Arenzano
Provincia di Genova

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE IN USO
E L'AFFIDAMENTO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

TITOLO I

DEFINIZIONI, FINALITA', COMPETENZE

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Oggetto e finalità

Articolo 3 – Quadro delle competenze

TITOLO II

CRITERI PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Articolo 4 – Assegnazione in uso

Articolo 5 – Modalità di assegnazione in uso

Articolo 6 – Impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici

Articolo 7 – Orari e modalità di utilizzo

Articolo 8 - Durata dell'assegnazione in uso degli impianti e rendiconto

Articolo 9 – Rinuncia

Articolo 10 – Sospensione

Articolo 11 – Revoca

Articolo 12 – Assegnazione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

Articolo 13 – Documentazione tecnica degli impianti

TITOLO III

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 14 – Modalità di gestione degli impianti sportivi

Articolo 15 – Gli impianti sportivi cosiddetti “minori”

Articolo 16 - Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica

Articolo 17 – Concessione in gestione di impianti di rilevanza economica

Articolo 18 – Criteri di valutazione delle offerte

Articolo 19 – Contabilità e rendiconto

Articolo 20 – Revoca e concessione

Articolo 21 – Pubblicità

Articolo 22 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Articolo 23 – Attività di coordinamento degli uffici comunali

Articolo 24 – Assicurazioni

Articolo 25 – Manleva

TITOLO IV

TARIFFE E SERVIZI ACCESSORI

Articolo 26 – Determinazione tariffe

Articolo 27 – Pagamento quote tariffarie

Articolo 28 – Uso gratuito degli impianti

Articolo 29 – Servizi bar, ristorante e distributori automatici di alimenti e bevande

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 – Rinvii

TITOLO I

DEFINIZIONI, FINALITA', COMPETENZE E CLASSIFICAZIONE

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto, liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, dello sviluppo delle relazioni sociali, dell'integrazione interculturale, della diffusione di stili di vita attivi finalizzati alla prevenzione salutistica;
- per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività o allenamenti;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo;
- per impianto a rilevanza economica, quello in grado di produrre utili e quindi di riflettere la propria potenzialità sul mercato concorrenziale del settore;
- per impianto senza rilevanza economica, quello che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione è improduttivo di utili di gestione;
- per contributo, l'importo che l'Amministrazione Comunale può corrispondere al concessionario dell'impianto senza rilevanza economica al fine di supportare la gestione;
- per corrispettivo o canone, l'importo che il concessionario dell'impianto sportivo corrisponde all'Amministrazione comunale per la gestione;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto;

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione in uso o l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà e in disponibilità del Comune di Arenzano, al fine di promuovere:

- a) la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa, garantendo il suo esercizio a tutti i cittadini, quale mezzo per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche di ciascuno, per la tutela della salute, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- b) la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, cui devono essere garantite dai soggetti gestori tariffe tali da rendere gli impianti accessibili a tutti, indipendentemente dalla capacità economica;
- c) la cultura dell'associazionismo sportivo, espressione del territorio, senza finalità di lucro;
- d) lo sport strutturato in discipline sportive agonistiche;

e) la promozione delle discipline di tradizione ligure (bocce, petanque, canottaggio a sedile fisso e mobile, pallanuoto, pallapugno e vela);

f) la realizzazione di progetti volti a:

- Garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;
- Favorire stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale, e a mantenere un adeguato stato di salute;
- Educare a una corretta alimentazione in età prescolare e scolare al fine della prevenzione del rischio dell'obesità e come valore educativo permanente;
- Favorire l'attività sportiva dell'adolescente, sia come opportunità di crescita individuale, sia per lo sviluppo della collettività e per contrastarne il prematuro abbandono;
- Favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale multietnica;
- Educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
- Includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo agli anziani e alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, favorendo la cultura della condivisione e della solidarietà;
- Favorire e organizzare l'attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente;
- Avviare attività di animazione sportiva come elemento di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell'ambiente urbano.

2. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, etc.) o da terzi.

3. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

4. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve essere garantita l'apertura a tutti i cittadini e a tutte le associazioni sportive che hanno sede sul territorio.

5. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni e contribuiscono a promuovere l'immagine turistico-sportiva a livello nazionale ed internazionale.

6. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale, impegnandosi a promuovere iniziative a favore degli anziani e dei disabili.

7. Il Comune riconosce e promuove l'attività sportiva nelle scuole e, in collaborazione con le scuole e le associazioni sportive che sul territorio svolgono attività sportiva, ad avviare progetti di avviamento allo sport.

ART. 3 - QUADRO DELLE COMPETENZE

1. In materia di impianti sportivi le competenze a livello comunale sono così suddivise:

- il **Consiglio comunale** determina gli indirizzi generali in materia di impianti sportivi;
- la **Giunta comunale** individua gli impianti con rilevanza economica, gli impianti senza rilevanza economica e gli impianti cosiddetti “minori”. Individua, altresì, i criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi degli impianti nel rispetto delle priorità indicate dal presente Regolamento; determina le tariffe d'uso e approva il piano di riparto e utilizzo spazi per affidamenti temporanei in uso, allenamenti o manifestazioni;
- il **Responsabile del Servizio Gestione Edilizia Sportiva** rilascia concessioni d'uso, stipula convenzioni o concessioni in caso di gestione externalizzata, verifica il rispetto, da parte dei gestori e delle società sportive utilizzatrici, della corretta fruizione dell'impianto e del rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica, coordina i servizi di custodia e pulizia degli impianti gestiti in economia, gli orari di apertura e chiusura degli impianti e l'applicazione delle tariffe;
- il **Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione** assegna in uso gli impianti sportivi scolastici gestiti direttamente dal Comune;
- il **Responsabile dell'Area Manutenzione Edilizia Pubblica** cura gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi e sovrintende agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER L' USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE

ART. 4 - ASSEGNAZIONE IN USO

1. Gli impianti sportivi sono assegnati in uso in via prioritaria a Società sportive, Associazioni, Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali e ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali o minori, di gare e manifestazioni patrociniate dal Comune, per attività del settore sociale (anziani, disabili e giovani), per le attività sportive scolastiche inserite nei progetti scuola/sport, per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità, nonché per allenamenti, corsi sportivi, o iniziative di carattere culturale o sociale.

2. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive nei termini e nelle condizioni stabilite dal provvedimento di assegnazione. E' ammessa, altresì, la concessione, a pagamento, ai soggetti di cui al comma I (a eccezione dei privati) per lo svolgimento di allenamenti, corsi sportivi o iniziative di carattere culturale o sociale, previa sottoscrizione di disciplinare atto a determinare le relative condizioni e modalità.

3. Le tariffe per l'utilizzo sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale ai sensi del successivo titolo IV del presente Regolamento.

ART. 5 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE IN USO

1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare richiesta, su modulo predisposto dagli uffici comunali, impegnandosi a rispettare le condizioni di utilizzo, così come previsto dal presente Regolamento e dalle eventuali ulteriori disposizioni della Giunta comunale e del Responsabile del Servizio Gestione Edilizia Sportiva. Quest'ultimo determina, con proprio provvedimento, l'assegnazione in uso degli impianti, tenendo conto dei seguenti criteri e priorità:

- Società aventi sede in territorio comunale dalla loro costituzione;
- Società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili e che aderiscano ai progetti scuola inseriti nel POF;
- Società con maggior anzianità nello svolgimento di attività in ambito sportivo;
- Organizzazione o partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale;
- Società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- Società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani e bambini e adolescenti di età inferiore a 15 anni.
- Società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso di riconoscimento federale;
- Società in grado di certificare il rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
- Società o associazioni che pratichino discipline diffuse in maniera minore sul territorio

2. Le assegnazioni avvengono cercando di consentire nel medesimo impianto sia lo svolgimento delle attività di allenamento che quelle agonistiche.

3. Gli orari vengono assegnati in via preferenziale alle società con il maggior numero di atleti di età inferiore ai 15 anni.

4. In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati, il Responsabile del Servizio Gestione Edilizia Sportiva può stabilire limiti massimi di assegnazioni orarie per ciascuna tipologia di sport, tenendo presente le esigenze delle attività ivi già praticate.

5. Le richieste di utilizzo di impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale potranno essere prese in considerazione soltanto se compatibili con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

6. L'assegnazione degli impianti per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate.

7. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

8. Le gare hanno precedenza, di norma, sugli allenamenti.

ART. 6 - IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

1. Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono assegnati in uso alle società di cui al precedente articolo 5 esclusivamente in orario extrascolastico, subordinatamente alle necessità della scuola cui fanno capo.
2. L'utilizzo è regolato da accordi tra Comune e Istituto comprensivo;
3. Il Responsabile del Servizio Gestione Edilizia Sportiva e il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere favorevole del competente Istituto Comprensivo, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri stabiliti dal Responsabile del Servizio Gestione Edilizia Sportiva, redigono e approvano un piano di utilizzo annuale degli impianti scolastici, comprensivo di turni e orari di utilizzo, rilasciando le relative ed eventuali assegnazioni.

ART. 7 – ORARI E MODALITA' DI UTILIZZO

1. Gli orari di utilizzo devono essere corrispondenti a quelli autorizzati dall'Amministrazione e non è permesso svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari, nonché il possesso dei requisiti indicati nella domanda e delle certificazioni in materia di attività agonistica.

ART. 8 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI E RENDICONTO

1. L'assegnazione in uso è di norma corrispondente all'anno sportivo (1 settembre – 31 luglio), ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi, oppure più lunghi, comunque non superiori ai due anni.
2. Al termine della stagione sportiva, e comunque entro il 31 agosto, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare il bilancio economico/finanziario relativo all'anno precedente e un rendiconto dell'attività svolta con indicazione del numero di utenti.

ART. 9 – RINUNCIA

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea) all'uso deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 30 giorni. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 7.

ART. 10 – SOSPENSIONE

1. Le assegnazioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto scolastico, a cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, manifestazioni sportive ed extra-sportive di rilievo, ecc.) quando il Comune non disponga di altri spazi, o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopra descritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessato provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni meteo o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa a insindacabile giudizio del Servizio competente.

ART. 11 – REVOCA

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il Responsabile del Servizio Gestione Edilizia Sportiva ha facoltà di revocare l'assegnazione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo dell'assegnatario del pagamento delle somme dovute o del risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in qualunque momento, in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 12 - ASSEGNAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere assegnati anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con le norme di sicurezza specifiche per l'utilizzo.

ART. 13 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

1. Presso l'Ufficio Tecnico comunale competente è depositata la documentazione relativa all'agibilità dell'impianto, al certificato di prevenzione incendi, ove previsto, e comunque la documentazione attestante il rispetto delle normative vigenti. La medesima documentazione è depositata in copia presso l'Ufficio Sport.

2. Nel caso in cui si intenda promuovere una manifestazione che preveda l'allestimento di strutture all'interno dell'impianto (es. palchi, sedie, sistemi di amplificazione), l'organizzatore dell'evento è obbligato a ottenere tutte le autorizzazioni di legge, nonché quelle comunali, e a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni sul lavoro, agibilità, nonché a munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni SIAE ed ENPALS ed eventuali adempimenti ed oneri stabiliti dalle federazioni sportive, a effettuare il controllo dei locali e a provvedere al regolare montaggio e smontaggio delle attrezzature.

3. L'Ufficio comunale competente stabilirà, in base all'evento che si intende organizzare, l'ammontare dell'eventuale deposito cauzionale a garanzia del mantenimento funzionale dell'impianto. Tale cauzione verrà svincolata soltanto dopo l'avvenuto smantellamento dell'impianto e il rilascio dell'attestazione che certifichi l'assenza di danni.

TITOLO III AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 14 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

1. Ai sensi della L.R. N. 23/2014 *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, N. 40 (testo unico della normativa in materia di sport)”*, la scelta della modalità di

gestione viene effettuata in base all'appartenenza degli impianti a una delle seguenti categorie:

- **Impianti a rilevanza economica**, atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto concorrenziale del mercato di settore;
- **Impianti senza rilevanza economica**, cioè quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione.

ART. 15 – IMPIANTI SPORTIVI MINORI

1. Sono da considerarsi impianti minori quelli privi di attrezzature e/o locali annessi, quali spogliatoi, docce, ecc.
2. Le linee di indirizzo degli impianti sportivi “minori” sono stabilite con deliberazione di Giunta comunale.

ART. 16 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

1. La gestione di impianti senza rilevanza economica, cioè di impianti la cui gestione è improduttiva di utili, nel rispetto del codice dei contratti pubblici, e quella di impianti cosiddetti “minori”, può essere in via preferenziale concessa a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione e propaganda sportiva, Società e Associazioni Sportive senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, con particolare riferimento agli Enti con le caratteristiche predette che promuovono e svolgono la disciplina sportiva praticata nell'impianto.

2. La procedura di concessione, nell'assegnazione dei punteggi, dovrà tenere conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- Società che hanno sede e operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
- Società che promuovono e svolgono l'attività sportiva praticata nell'impianto;
- Esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- Qualificazione degli istruttori e allenatori;
- Livello di attività svolta;
- Attività svolta a favore di giovani, disabili e anziani e delle scuole;
- Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- Numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
- Società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi.

3. E' consentito l'affidamento diretto della gestione dell'impianto ove ricorra una delle seguenti fattispecie:

- Qualora sul territorio comunale sia presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
- Qualora tutte le società e le associazioni sportive operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscano un unico soggetto sportivo;
- Qualora gli impianti abbiano caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività quasi esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.

4. L'atto di affidamento dovrà inoltre tenere conto dei seguenti criteri:

- Garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e, per le piscine, garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
- Garanzia d'imparzialità nel permetterne l'utilizzo a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che ne facciano richiesta all'affidatario;
- Esperienza nel settore, radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, ed eventuale qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori impiegati, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani.

5. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- Assenza di finalità di lucro;
- Democraticità della struttura;
- Elettività delle cariche e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- Obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

6. La concessione deve prevedere:

- Oggetto dell'appalto;
- Finalità della gestione;
- Durata della gestione;
- Consegna in custodia dell'impianto;
- Attività sociali e/o in favore di particolari categorie di utenti;
- Pulizia e Manutenzione ordinaria a carico del gestore;
- Manutenzione straordinaria a carico dell'Amministrazione con possibilità di dichiararne inagibilità per lavori;
- Disponibilità a favore del Comune in alcune giornate per lo svolgimento di manifestazioni/eventi;
- Precisa indicazione circa obblighi e responsabilità delle parti;
- Obbligo per il gestore di prestare cauzione e stipulare polizza assicurativa;
- Revoca per inadempienze;
- Eventuale canone di gestione a favore del Comune

7. E' competenza della Giunta comunale determinare la durata della concessione.

ART. 17 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

2. La concessione di cui sopra dovrà, oltre alle clausole previste al comma del precedente articolo, comunque prevedere:

- Clausole per la fruibilità da parte delle scuole e di altre categorie di utenti specificatamente

indicate;

- Pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- Riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione e dalle associazioni del territorio;
- Manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

3. Potranno essere inserite clausole particolari, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare corsi a pagamento, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto, la concessione di servizio bar/ristoro previsto nell'impianto, di eventuali giochi e altra attività commerciale, nel rispetto delle prescrizioni di legge e/o dei Regolamenti.

ART. 18 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. I criteri tecnico/qualitativi di valutazione dell'offerta per l'affidamento della concessione in gestione di impianti sportivi, sono stabiliti secondo quanto indicato dalla L.R. 07.10.2009, n.40, tra i seguenti:

- a) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticabili;
- b) disciplina sportiva praticata annoverata tra quelle di tradizione ligure;
- c) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani garantendo le pari opportunità tra i sessi;
- d) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- e) qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori;
- f) livello di attività svolta;
- g) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- h) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

2. E' facoltà del Responsabile del Servizio Gestione Edilizia Sportiva individuare ulteriori criteri, il cui peso non possa superare il 30% della valutazione complessiva.

3. Sussistendone i presupposti di legge e/o contrattuali, andrà salvaguardata la clausola occupazionale.

ART. 19 - CONTABILITA' E RENDICONTO

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

2. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 20 - REVOCA CONCESSIONE

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dalla Amministrazione Comunale nelle seguenti ipotesi:

- la manutenzione ordinaria non sia effettuata secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- per ogni altro motivo espressamente specificato nel capitolato d'oneri e quindi nel contratto.

ART. 21 – PUBBLICITA'

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Concessionario, che lo potrà esercitare nei termini preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

ART. 22 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Nel caso di gestione esternalizzata, la manutenzione ordinaria spetta al concessionario, mentre quella straordinaria resta all'Amministrazione Comunale, salvo diversi accordi tra le parti.
2. In caso di riparazioni urgenti, qualora la gestione dell'impianto sia esternalizzata, il gestore può eseguirle direttamente salvo il successivo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al Comune e gli interventi vengano approvati dal Responsabile del Servizio;

ART. 23 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI

1. Per quanto attiene gli interventi di manutenzione di cui al precedente articolo, e per gli interventi di manutenzione ordinaria in caso di gestione in economia, il Responsabile del Servizio Gestione Edilizia Sportiva dovrà porre in essere le necessarie azioni di coordinamento con l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di una idonea razionalizzazione degli interventi medesimi.

ART. 24 – ASSICURAZIONI

1. Tutti gli impianti oggetto del presente regolamento dovranno essere coperti da polizze assicurative contro i rischi di incendio e di responsabilità civile verso terzi. In caso di esternalizzazione del servizio, le polizze sono a carico del gestore dell'impianto.
2. Sono a carico di tutte le società sportive, o enti ed associazioni che usufruiscono degli impianti in argomento, le polizze relative alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della singola attività contro ogni eventuale danno arrecato a chiunque frequenti l'impianto nelle ore riservate.
3. Può altresì essere richiesto alla società sportiva di aggiornare la polizza qualora il valore o il massimale siano insufficienti.

ART. 25 – MANLEVA

1. L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rispondere di oggetti, valori, attrezzature lasciate anche temporaneamente negli impianti. Gli oggetti rinvenuti negli impianti verranno trattenuti per tre giorni a disposizione di chi sarà in grado di dimostrarne il legittimo possesso. Successivamente saranno consegnati al Comando Polizia municipale.

TITOLO IV

TARIFFE E SERVIZI ACCESSORI

ART. 26 - DETERMINAZIONE TARIFFE

1. L'uso degli impianti sportivi comunali, da parte degli utenti, è soggetto al pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente.
2. Le tariffe, approvate dalla Giunta comunale, potranno anche essere differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo e, in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro. Per le società arenzanesi che svolgono attività sportiva a totale beneficio dei propri iscritti e senza alcun onere a carico degli stessi, può essere previsto l'utilizzo a tariffa agevolata degli impianti.

ART. 27 - PAGAMENTO QUOTE TARIFFARIE

1. L'importo della tariffa è rapportato alle ore o al periodo di utilizzo. Il mancato pagamento della quota tariffaria è causa di revoca dell'assegnazione in uso.
2. Per gli impianti sportivi in concessione a terzi, le quote tariffarie per l'uso sono pagate al concessionario.
3. A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, possono chiedere idonea cauzione anche a mezzo di polizza fidejussoria.
4. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di apposita cauzione da parte dei richiedenti, nella misura stabilita dal Responsabile del Servizio Sport, sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
5. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti dal presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
6. In ogni impianto sportivo deve essere affissa, in luogo accessibile e ben visibile agli utenti, una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 28 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
2. L'uso degli impianti sportivi è, altresì concesso, a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi e per le attività riferite allo svolgimento dei progetti scuola sport inseriti nei Piani di offerta Formativa delle scuole dell'obbligo.
3. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e soggetti privati che garantiscano l'utilizzo dell'impianto per le finalità di cui all'art. 19, Legge n. 40/2009, come modificato dalla L.R. 7 Agosto 2014, N. 23, i quali ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta al Responsabile di Servizio stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - Assenza di fini di lucro del richiedente;
 - Accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;

- Utilità sociale della manifestazione;

4. Il Responsabile del Servizio Gestione Edilizia Sportiva provvede all'assegnazione gratuita degli impianti mediante stipula di apposito disciplinare in cui dovranno essere obbligatoriamente predeterminate le modalità di adempimento relative a:

- Licenze TULPS;
- Pratiche agibilità;
- Assicurazioni RC terzi;
- Eventuali oneri SIAE ed ENPALS;
- Adempimenti di eventuali oneri stabiliti da federazioni in caso di eventi sportivi
- Presentazione di eventuale dichiarazione di conformità degli impianti;
- Servizio biglietteria in caso di manifestazioni a pagamento;
- Controllo sala;
- Montaggio e smontaggio attrezzature (da effettuarsi nel più breve tempo possibile).

ART. 29 – SERVIZI BAR, RISTORANTE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE

1. All'interno degli impianti sportivi è ammessa la conduzione di servizio bar e/o ristorante, o la vendita di alimenti e bevande tramite apparecchi automatici, le cui diverse possibilità di affidamento sono da valutare secondo il seguente ordine di priorità:

- Direttamente a cura del Comune;
- A cura del titolare di assegnazione in uso o del concessionario in caso di gestione esternalizzata, previa autorizzazione del Comune;
- Mediante stipula di contratti di affitto di azienda con terzi.

2. In caso di gestione esternalizzata il contratto di affitto di azienda viene stipulato dal concessionario.

3. Per quanto attiene gli impianti gestiti in economia la scelta del contraente deve essere effettuata utilizzando le procedure a evidenza pubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30 – RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- alla Legge Regione Liguria 07/10/2009, n. 40 così come modificata e integrata dalla L.R. 7 Agosto 2014 N. 23;
- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 per le forme di gestione dei servizi pubblici locali;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione per le parti applicabili;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;

- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento agli usi e consuetudini in materia sportiva.

La disciplina riferita a ogni altro immobile comunale non rientrante nel presente regolamento deve rivenirsi nella vigente normativa la cui applicazione è demandata al servizio patrimonio.